

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 162/CSA

(2017/2018)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 119/CSA- RIUNIONE DEL 6 APRILE 2018

COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Prof. Andrea Lepore Prof. Paolo Tartaglia, Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE SEGUITO GARA CATANIA/REGGINA DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 19.3.2018)

La S.p.A. Calcio Catania ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionisti pubblicata sul Com. Uff. n.169/DIV del 19.3.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Catania e Reggina di Lega Pro Girone C del 18.3.2018, ha comminato la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 *“perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere cinque petardi nel terreno di gioco; i medesimi introducevano e accendevano alcuni fumogeni uno dei quali veniva lanciato nel recinto di gioco, in tutto senza conseguenze; perchè propri sostenitori intonavano vari cori offensivi verso le forze dell'ordine (r. proc. Fed.)”*.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della sanzione la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha evidenziato l'esistenza di svariate e significative circostanze attenuanti, ravvisabili nella adozione da parte della società di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire comportamenti antisportivi di qualsiasi tipo, con impiego di risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo, nonché l'attività di cooperazione con le forze dell'ordine e di collaborazione e di assistenza verso gli ufficiali di gara svolta dalla società sia ai fini preventivi che di vigilanza. Inoltre la ricorrente ha evidenziato il fatto che la gara si è svolta regolarmente a prescindere dagli episodi contestati dal Giudice Sportivo ed ha richiamato a sostegno delle sue tesi alcuni precedenti giurisprudenziali in materia.

Il ricorso va respinto in quanto, pur considerando le attenuanti invocate dalla ricorrente, gli episodi contestati alla società sono stati di particolare gravità. Il riferimento va ai cori più volte intonati dalla tifoseria e rivolti contro le forze dell'ordine e a quelli costituenti il richiamo a un gravissimo fatto accaduto alcuni anni or sono in cui ha perso la vita un ispettore di polizia.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Catania S.p.A. di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA SOCIETÀ URBS REGGINA 1914 AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE FINO AL 30.09.2018 ED AMMENDA DI € 1.500 AL SIG. SALVATORE BASILE;
- INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. PRATICO PIETRO;
- INIBIZIONE FINO AL 30.04.2018 ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. VALERIO ZUDDAS;
- SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. ROSELLI CARMELO;
- SQUALIFICA PER 3 GARE ED AMMENDA DI € 500 AL SIG. LISI DOMENICO;

INFLITTE SEGUITO GARA REGGINA/CASERTANA DEL 22.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 176/DIV del 23.03.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 176/DIV del 23.03.2018 ha inflitto le sanzioni in epigrafe seguito gara Reggina/Casertana disputata in data 22.3.2018.

Avverso tale provvedimento la società URBS Reggina 1914 ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 23.3.2018, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 4.4.2018, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società URBS Reggina 1914 di Reggio Calabria dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Pubblicato in Roma il 26 giugno 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini